

DELIBERA N. 400/12/CONS

ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ MULTIMEDIA S. PAOLO S.R.L. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE “TELENOVA”) PER LA VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ARTICOLO 5, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 GENNAIO 2008 N. 9, E DELL’ART. 3, COMMA 8, DEL REGOLAMENTO ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 405/09/CONS E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

L’AUTORITÀ

NELLA sua riunione del Consiglio del 4 settembre 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, recante “*Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1° febbraio 2008, n. 27, e in particolare l’art. 5, comma 2;

VISTO il decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, recante “*Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, in particolare l’art. 5;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 recante “*Modifiche al sistema penale*”, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTA la delibera n. 405/09/CONS del 17 luglio 2009 recante “*Adozione del regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca audiovisiva*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 19 agosto 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’articolo 3, comma 8;

VISTA la delibera n. 307/08/CONS del 5 giugno 2008 recante “*Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attività demandate all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 recante la “Disciplina della titolarità e della*

commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 148 del 26 giugno 2008;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 marzo 2006, n. 76, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la propria delibera n. 401/10/CONS del 22 luglio 2010 recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 settembre 2010, n. 208 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l’atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità in data 8 febbraio 2012 n. 3/12/DIC/UDIS, notificato in data 9 febbraio 2012, con il quale è stata contestata alla società Multimedia S. Paolo S.r.l., P.I. 02712540042. con sede legale in Alba (CN), Piazza S. Polo, n. 12, esercente l’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “*Telenova*”, la violazione del combinato disposto degli articoli 5, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, e 3, comma 8, del Regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca audiovisiva allegato alla delibera n. 405/09/CONS e successive modifiche ed integrazioni, - a seguito di diffida della Lega Nazionale Professionisti Serie A (prot. n. 65453 del 23 novembre 2011 – per aver effettuato, durante il programma “*Novastadio*”, andato in onda il 23 ottobre 2011, la telecronaca degli incontri disputati nel corso dell’ottava giornata di campionato di Serie A TIM 2011/2012, con ciò reiterando la condotta già sanzionata nel quinquennio con delibera n. 536/10/CONS del 21 ottobre 2010;

VISTA la memoria difensiva della società pervenuta il 27 marzo 2012 (prot. n. 14430), in cui, nell’avanzare richiesta di essere sentita in audizione, si chiede l’archiviazione della contestazione, affermando che, da un lato, non vi sarebbe stata interconnessione con l’emittente TVA Vicenza, come invece segnalato dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, e, dall’altro, che la sottoscrizione del contratto denominato “*Silver Hilites*” con la Lega Nazionale Professionisti Serie A avrebbe reso lecita la trasmissione della cronaca dell’evento sportivo;

VISTE la convocazione della società in audizione per il giorno 18 aprile 2012, con nota del 4 aprile 2012 (prot. n. 16141) e la successiva richiesta della Società di essere sentita mediante collegamento in videoconferenza, pervenuta in data 6 aprile 2012 (prot. 16586) e che è stata accolta con nota di convocazione del 4 maggio 2012 (prot. 21189) per il giorno 18 maggio 2012, ferma restando la possibilità di esercitare il diritto di essere sentita personalmente presso la sede dell’Autorità;

SENTITA la società attraverso il collegamento in videoconferenza, durante lo svolgimento della quale la parte ha precisato le proprie difese come segue:

- in primo luogo ribadisce la difesa in merito all'interconnessione con l'emittente TVA Vicenza, anche in ragione della dichiarazione dell'emittente TVA Vicenza di non aver trasmesso il programma "Novastadio", come da email a firma del direttore generale di Videomedia s.p.a. allegata alla memoria già trasmessa, chiedendo all'Autorità di voler acquisire agli atti del presente procedimento il DVD inviato da quest'ultima società nell'ambito di diverso procedimento;
- ritiene, inoltre, insussistente la violazione in materia di cronaca sportiva, in quanto la società ha sottoscritto con la Lega Nazionale Professionisti Serie A il contratto denominato "Silver Hilites" e asserisce che la trasmissione si sarebbe incentrata sul commento sportivo, intervallato da qualche minuto di cronaca, effettuata con l'enfasi dovuta alla tematica trattata (il calcio), compatibilmente con i diritti acquisiti dall'organizzatore della competizione;
- infine, in merito alla reiterazione contestata, afferma che, rispetto alla fattispecie sanzionata con l'ordinanza ingiunzione adottata con delibera n. 536/10/CONS, l'emittente ha sostanzialmente mutato la tipologia del programma, estendendo i tempi degli intervalli fra gli spezzoni di cronaca dell'evento.

RITENUTO che non ricorrano gli estremi per l'acquisizione al procedimento del DVD inviato dalla società Videomedia s.p.a., in quanto l'interconnessione, sia pur segnalata dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, non ha costituito oggetto di contestazione nel presente procedimento e, pertanto, è irrilevante se l'emittente "TVA Vicenza" abbia trasmesso il programma "Novastadio";

RITENUTO che la trasmissione dalla cronaca di un evento sportivo, sia pure intervallata da commenti in studio, non sia conforme né al decreto legislativo n. 9/2008, che legittima solo *"la comunicazione al pubblico scritta o sonora, anche in tempo reale, della sola notizia del risultato sportivo e dei suoi aggiornamenti adeguatamente intervallati"* secondo quanto disposto dall'Autorità nel regolamento attuativo adottato con delibera n. 405/09/CONS, che precisa che *"gli aggiornamenti del risultato sportivo sono forniti di norma con intervalli di tempo non inferiori a dieci minuti"*, né al contratto sottoscritto da Multimedia San Paolo con la Lega Nazionale Professionisti Serie A in data 18 ottobre 2010 per le stagioni 2010/11 e 2011/12 e allegato alla memoria trasmessa dalla società, avente ad oggetto la sola trasmissione delle immagini in differita, vietando espressamente la *"Tele Audiocronaca e/o l'Audiocronaca della gara, intese quali descrizioni degli accadimenti agonistico-sportivi degli Eventi nell'ambito di programmi a contenuto informativo i) in diretta, ii) in forma continuativa o comunque prevalente rispetto agli argomenti trattati nelle trasmissioni in coincidenza della disputa degli Eventi e iii) con qualsiasi modalità (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, attraverso la riproduzione integrale sonora delle radiocronache, attraverso la visione di monitor o schermi televisivi, attraverso l'ausilio di altri mezzi tecnologici come il mobile, etc)"*);

RITENUTO che, contrariamente a quanto affermato dalla parte, il programma “Novastadio” trasmesso in data 23 ottobre 2011 non abbia subito nessuna sostanziale modifica rispetto all’omonima trasmissione andata in onda il giorno 8 novembre 2009 e sanzionata con la citata delibera n. 536/10/CONS, realizzandosi sempre attraverso la descrizione dettagliata degli avvenimenti in campo, interrotta da sporadici commenti degli ospiti in studio o dall’aggiornamento dei risultati delle altre partite disputate nella medesima giornata;

VISTA la sospensione dei termini disposta ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento in materia di procedure sanzionatorie di cui alla delibera n. 136/06/CONS e la nota della Polizia postale e delle comunicazioni pervenuta in data 3 settembre 2012 prot. n. 44859;

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 *“L’esercizio del diritto di cronaca non può pregiudicare lo sfruttamento normale dei diritti audiovisivi da parte dei soggetti assegnatari dei diritti medesimi, né arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dell’organizzatore della competizione e dell’organizzatore dell’evento. Non pregiudica comunque lo sfruttamento normale dei diritti audiovisivi la comunicazione al pubblico, scritta o sonora, anche in tempo reale, della sola notizia del risultato sportivo e dei suoi aggiornamenti, adeguatamente intervallati”*;

CONSIDERATO che l’articolo 3, comma 8, del regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca audiovisiva, allegato alla delibera n. 405/09/CONS e successive modificazioni ed integrazioni, dispone che *“Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto non pregiudica lo sfruttamento normale dei diritti audiovisivi la comunicazione al pubblico, scritta o sonora, anche in tempo reale, della sola notizia del risultato sportivo. Gli aggiornamenti del risultato sportivo sono forniti di norma con intervalli di tempo non inferiori a 10 minuti”*;

RILEVATO che durante il programma di approfondimento sportivo “Novastadio”, andato in onda il 23 ottobre 2011, come sopra descritto, è stata trasmessa la telecronaca degli incontri disputati nel corso dell’ottava giornata di campionato di Serie A TIM;

RILEVATA, per l’effetto, la violazione del combinato disposto degli articoli 5, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, e 3, comma 8, del Regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca audiovisiva allegato alla delibera n. 405/09/CONS e successive modifiche ed integrazioni nel corso del programma “Novastadio” del 23 ottobre 2011;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14), a euro 258.228,45 (duecentocinquantottomila-duecentoventotto/45) ai sensi dell’articolo 1, comma 31, della legge del 31 luglio 1997,

n. 249;

RITENUTA, inoltre, sussistente la reiterazione specifica, ai sensi dell'art. 8 bis, comma 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per aver posto in essere la medesima violazione già sanzionata con delibera n. 536/10/CONS;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la rilevata violazione nella misura pari al minimo edittale corrispondente a euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14) aumentato della metà, in applicazione dei criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla gravità della violazione: la gravità del comportamento posto in essere dalla società Multimedia S. Paolo S.r.l. deve ritenersi elevata, in considerazione della reiterazione specifica della condotta illecita, già sanzionata dall'Autorità nell'ultimo quinquennio;
- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione: la società non risulta aver posto in essere attività idonee a elidere le conseguenze della violazione;
- con riferimento alla personalità dell'agente: la società in questione si deve presumere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente: le stesse si devono presumere tali da consentire il pagamento della sanzione;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per la contestata violazione, nella misura di euro 15.493,71 (quindicimilaquattrocentonovantatre/71);

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Servizi Media;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Multimedia S. Paolo S.r.l., P.I. 02712540042. con sede legale in Alba (CN), Piazza S. Polo, n. 12, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Telenova", di pagare la sanzione amministrativa di euro 15.493,71 (quindicimilaquattrocentonovantatre/71) per la reiterata violazione, ai sensi dell'art 8 bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, del combinato disposto dell'articolo 5, comma

2, del decreto legislativo del 9 gennaio 2008, n. 9 e dell'articolo 3, comma 8, del Regolamento in materia di cronaca sportiva audiovisiva di cui alla delibera n. 405/09/CONS e successive modifiche ed integrazioni;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 400/12/CONS*", entro **trenta** giorni dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni **dieci** dal versamento dovrà essere inviata a quest'Autorità, in originale o in copia autenticata, quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di **sessanta** giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l), e 135, comma 1, lett. c), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 4 settembre 2012

f.f. IL PRESIDENTE

Antonio Preto

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonio Martusciello

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE VICARIO
Antonio Perrucci